



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Caterina Giorgini**, nata il 22.07.1986 a Rieti (PA), C.F. GRGCRN86L62H282F, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **U.S.R. LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui non prevede la odierna ricorrenti, pubblicata il 25 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

-

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- del bando del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (classe di concorso A022), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022).

Si premette in

FATTO

1. – Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.

2. - Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*. Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;
- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alla formulazione delle graduatorie di merito, l'art. 9 del bando prevede che: *"La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.*

[...]

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul

sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".

Infine, con specifico riferimento ai titoli di riserva, l'art. 3, comma 3, del bando ha previsto espressamente che "in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e **l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**". Nello specifico, il riferimento è al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il **servizio civile universale** senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

2. – L'odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), dichiarando, nella propria domanda, il titolo di riserva relativo allo svolgimento del servizio civile nazionale.

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, la ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale, ma tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (al netto dei riservisti).

4. - Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 25.11.2024, ha pubblicato una graduatoria dei candidati vincitori.

A questo punto, la ricorrente, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del concorso: ciò in particolare, è dipeso dall'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, che gli avrebbe, dunque, permesso di collocarsi tra i candidati riservisti del concorso.

La stessa ha infatti ottenuto il punteggio totale di 183,50, punteggio superiore a quello di altri candidati vincitori, cui è stata riconosciuta la riserva. Il riferimento è, a titolo esemplificativo, ai candidati Ilaria Giovinazzo (vincitrice con titolo di riserva e punteggio pari a 183,25) e Samantha Evangelista (vincitrice con titolo di riserva e punteggio pari a 182,50).

Pertanto, è palese come l'esclusione dalla graduatoria dei candidati vincitori è derivata dall'omessa valutazione del titolo di riserva vantato: la ricorrente, infatti, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione di aver svolto il servizio civile, ove ha allegato il certificato attestante titolo di riserva *ut supra*, non è stata inclusa nel novero dei vincitori riservisti del concorso: tuttavia, è indubbio che, in un momento antecedente alla formulazione della graduatoria l'Amministrazione era certamente al corrente del titolo di riserva vantato dal ricorrente, avendo la stessa inviato apposita documentazione.

L'interesse legittimamente il presente ricorso è il seguente: l'odierna ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia idoneità e avendo diritto alla riserva dei posti (poiché il titolo di servizio civile nazionale è equiparabile al servizio civile universale, come meglio si vedrà tra breve), ha diritto a essere collocata tra i candidati vincitori riservisti del concorso, ed essere conseguente convocata in servizio.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio civile svolto dalla stessa, come titolo di riserva, ai sensi l'art. 3, comma 3, del bando sopra indicato.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la dott.ssa Giorgini ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di aver svolto attività di “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010.

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori per la classe di concorso di interesse.

Al contrario, però, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

E dunque, tentando di ricostruire l'*iter* logico giuridico compiuta dalla p.a. nel caso di specie, pare che il servizio svolto dalla ricorrente non sia stato valutato a causa di un duplice ordine di ragioni.

I.I Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale

Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione “Servizio Civile” e non “Servizio Civile Universale”.

Tale titolo, invero, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del bando che ha previsto espressamente che "in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e **l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**". Nello specifico, il riferimento è al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il **servizio civile universale** senza demerito.

Ora, la previsione del bando sopra citata ricalca pedissequamente l'art. 18 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *"Istituzione e disciplina del servizio civile universale"*: in particolare, la norma prevede, all'art. 2, che *"È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione"*.

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- a) assistenza;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente, rientrando tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale. A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi; Red. Amato) ha chiarito che *“Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto”*.

Ed in effetti, la novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la denominazione del progetto (rendendolo "universale"), ma senza di fatto modificarne i contenuti del progetto o l'attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono) essere totalmente equiparati.

Dunque, l'aver inspiegabilmente omissso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta amministrativa di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente. Sicché, l'azione amministrativa così predisposta ha del tutto neutralizzato quella “funzionalità motivazionale” insita nella predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all'auspicato fine di rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

Invero, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a una determinata attività svolta, la procedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente la riserva legittimamente spettante. E del resto, diversamente opinando e ritenendo legittime le modalità di azione dell'intimata, sarebbe del tutto frustrata la necessità, imposta dalla legge, di un'adeguata motivazione del provvedimento amministrativo.

Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, notare che « *in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei*

titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo » (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, lo stesso sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso e sarebbe, quindi, convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori riservisti del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

In effetti, essendo già stata approvata la graduatoria finale del concorso, a breve seguiranno le convocazioni dei vincitori per la presa di servizio.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierna ricorrente di essere tempestivamente inserita in graduatoria tra i candidati vincitori riservisti, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo ogni *chances* di poter assumere la propria posizione lavorativa nella classe di concorso di interesse.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, il ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso e, dunque, la contestuale presa di servizio;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori riservisti del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimato al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso è esente, come da autocertificazione che si produce.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Roma, 22 gennaio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell